maggio 2010

@ Scuola di Prevenzione

newsletter

626 informa

n. 83

dal D. Lgs 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)

la news mensile che da anni aggiorna il personale scolastico sulla normativa e sugli adempimenti che, nel campo della sicurezza, interessano il mondo della scuola

per una nuova cultura della prevenzione per una sicurezza" in progress"

newsletter predisposta da Giuseppe Esposito – Ufficio Prevenzione e Sicurezza – USP di NAPOLI
collaborazione tecnica di Davide Varini e Renata Amoroso – USR per la Campania - impaginazione grafica di Francesco Mennitto – USP di Napoli
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296

La valutazione stress lavoro-correlato è attualmente oggetto di grande attenzione sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori e la valutazione di questo rischio può tradursi, se non effettuata correttamente, in una generale e generica attestazione di assenza di rischio o nella mera compilazione di un documento cartaceo.
Questo perché gli orientamenti culturali necessari per riconoscere tale rischio sono ancora poco diffusi e perché la valutazione andrà necessariamente ad "indagare" l'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane.
Quali le possibilità per evitare questo limite?
Dovrebbe crearsi un "interesse comune" ad affrontare la "tematica" con la consapevolezza che una buona valutazione rappresenta un valore aggiunto per l'impresa in termini di migliore clima organizzativo, di sana competitività, di qualità dei prodotti o servizi erogati.
Sul sito dell'ISPESL è presente una proposta metodologica messa a punto dal Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, coordinato dall' ISPESL
Il Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro sottolinea la necessità che preliminarmente il processo di valutazione debba essere accompagnato da adeguate azioni informative, all'interno della realtà lavorativa, volte a migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro.

La proposta coordinata dall'ISPESL rappresenta i requisiti minimi necessari per una valutazione affidabile è' disponibile gratuitamente, previa registrazione, all'indirizzo internet www.ispesl.it/networkMobbing/index.asp

NUOVO IPERTESTO D.Lgs. n. 81/2008

Sul sito dell'USP di Napoli, all'indirizzo www.csa.napoli.bdp.it/pagine/sicurezza_normativa.htm è possibile scaricare una nuova versione (in formato .pdf , cr. 7 Mb) del D. Lgs. 81/2008, comprensiva di tutti gli allegati.
Si tratta della versione ipertestuale predisposta dall'Ing ***Gianfranco Amato***, *Ispettore Tecnico del Lavoro della DPL di Vicenza e dall'Ing.* ***Fernando Di Fiore***, *Responsabile Unità Operativa Vigilanza Tecnica della DPL di PAVIA.*
Gli autori, rendendo disponibile il loro testo a tutte le Istituzioni scolastiche, consentono l'utilizzo di un facile strumento di consultazione che, grazie ai numerosi link presenti, ci permette di muoverci agevolmente all'interno delle 384 pagine che compongono il documento.
Importante è anche l'immediato collegamento alle sanzioni previste per le eventuali inadempienze.
Ancora una volta l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli ringrazia gli autori per il lavoro svolto e per averlo reso disponibile senza limitazioni.

SOMMARIO

Proposta ISPES valutazione rischio stress.. pag. 1
Nuovo Ipertesto D. Lgs n. 81/2008…… pag. 1
Pagine INAIL –
Alleggerire l'impronta……. pag. 2
Rapporto Statistico 2009……..... pag. 2
Fondo vittime infortuni…….. pag. 3
Infortuni in itinere……. pag. 3
Attuazione Direttiva 2008/46/CE…… pag. 4
Opuscolo SUVA "Sostanze pericolose"…. pag. 4
Sentenza Cass. n. 5067/2010……... pag. 4
Fabbisogni formativi per l'esercizio del MC…. pag. 6
Sentenza Cass. n. 36889/09 marcatura CE pag. 6
31/5/2010 World no tobacco day…….. pag. 7
Sent.za Cass. n. 7267/2010 – resp.lità lavoratori pag. 8

ALLEGATI A RICHIESTA

Opuscolo INAIL Alleggerire l'impronta
Documenti INAIL - Rapporto Statistico 2009
Opuscolo SUVA "Sostanze pericolose"
Sentenza Cass. n. 5067/2010 Respons.tà contrattuale scuola
Fabbisogni formativi per l'esercizio del medico competente
Sentenza Cass. n. 36889/2009 – marcatura CE
Sentenza Cass. n. 7267/2010 – Responsabilità lavoratori

Direzione Regionale Campania – Ufficio Prevenzione

Spazio autogestito a cura del dott. Claudio De Filippis

ALLEGGERIRE L'IMPRONTA

L'INAIL ha recentemente prodotto un breve manuale, redatto dalla Consulenza Tecnica per l'Edilizia, che affronta i problemi della **sostenibilità negli uffici.**
Nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, l'INAIL sta realizzando un progetto, definito **INAIL SOSTENIBILE**, che si pone il triplice obiettivo di ridurre i consumi energetici, di ridurre le emissioni di CO2 e produrre energia da fonte rinnovabile, in linea anche con gli obiettivi posti dalla Unione Europea per il 2020.
Il progetto, che può essere attuato per qualsiasi contesto di patrimonio immobiliare esteso sul territorio, è caratterizzato da tre tipologie d'intervento:
- interventi di tipo "passivo" sull'involucro edilizio;
- interventi di tipo "attivo" sugli impianti degli edifici;
- interventi di tipo "gestionale" sulla organizzazione, conduzione e controllo delle componenti edilizie e delle attività dei singoli utenti.

Il manuale è dedicato alle azioni quotidiane dell'utente virtuoso che può contribuire ad **ALLEGGERIRE L'IMPRONTA**" (questo è il titolo del manuale) attraverso la riduzione dei consumi energetici necessari allo svolgimento delle proprie attività lavorative negli uffici, dall'uscita e fino al rientro nella propria abitazione, dall'uso dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti presenti sul luogo di lavoro.
Il manuale lo si può scaricare dal sito internet dell'INAIL, all'indirizzo www.inail.it, o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

.....

Rapporto Statistico 2009

L'INAIL ha recentemente pubblicato il volume "Rapporto Statistico 2009" sugli infortuni avvenuti nel periodo 2004-2008. Il volume si propone di far conoscere, nel suo complesso, il patrimonio informativo estrapolato dal Casellario Centrale Infortuni dell'INAIL, elaborato in forma aggregata.
Il Rapporto Statistico contempla, nel periodo di osservazione 2004/2008, i danni alla persona derivanti dagli eventi infortunistici accaduti sia in ambito professionale sia extraprofessionale, con particolare riferimento a quelli tutelati dalla assicurazione RC Auto.
È comunque opportuno sottolineare che la Banca Dati non restituisce una rilevazione della casistica degli infortuni avvenuti - non pervengono infatti le singole denunce di infortunio - ma degli eventi che hanno causato postumi di invalidità permanente e che sono effettivamente riconosciuti e/o indennizzati dagli enti assicuratori pubblici e privati. Non deve dunque meravigliare il divario evidente tra le risultanze statistiche della Banca Dati INAIL con altre Banche Dati, che sono il prodotto di differenti principi normativi, fonti di alimentazione e finalità.
Con questa analisi il Casellario si propone di fornire al sistema istituzionale, all'utenza pubblica e privata, agli enti di ricerca, agli addetti ai lavori, uno strumento utile sopratutto per le politiche pubbliche in materia di prevenzione degli eventi monitorati.
Il Rapporto Statistico è articolato in 6 parti, in ciascuna delle quali sono riportati i dati relativi agli Infortuni avvenuti e alle Malattie Professionali manifestatesi nel periodo 2004-2008, definiti e comunicati al CCI a tutto il 31.10.2009.
Le tabelle sono espresse sia in Valori Assoluti che in Valori Percentuali.
Nella prima parte, dove sono riportati i dati relativi agli ***Infortuni Complessivi*** (Infortuni da RC Auto, Infortuni da Assicurazione Facoltativa ed Infortuni Lavorativi) ed alle ***Malattie***

Professionali, si è fornito un quadro generale dell'ambito infortunistico.
Nella seconda parte vengono presi in considerazione i dati relativi agli ***Infortuni da Responsabilità Civile Auto***, per i quali sono state generate varie tabelle per sesso,classe di età, per classe di grado d'invalidità, ecc.
La terza parte contiene i dati relativi agli ***Infortuni da Assicurazione Facoltativa***.
La quarta parte prende in esame i casi di ***Infortuni Lavorativi***, per i quali si è provveduto a generare le tabelle: per sesso e classe di età, per classe di grado d'invalidità, per mese di accadimento, per giorno della settimana di accadimento, per regione di accadimento, per sede della lesione, per natura della lesione, per qualifica professionale e per settore di attività. Inoltre, è stato effettuato uno studio sugli Infortuni in Itinere (ovvero quegli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa) e sugli Infortuni Stradali, per giorno della settimana di accadimento. I dati di provenienza INAIL sono aggiornati alla data di definizione del 31.10.2009.
La quinta parte si occupa di statisticare le ***Malattie Professionali***, essa si compone delle tabelle: per sesso e classe di età, per classe di grado d'invalidità, per mese di manifestazione, per tipo di malattia e per settore di attività. I dati di provenienza INAIL sono aggiornati alla data di definizione del 31.10.2009.
Nella sesta ed ultima parte sono studiati i ***Tempi di Definizione*** degli Infortuni e/o delle Malattie Professionali producendo delle tabelle ove vengono rappresentati i dati per anno di accadimento/manifestazione e per anno di definizione. Tali tabelle sono espresse in: Valori Assoluti Incrementali, Valori Assoluti Cumulati, Valori Percentuali Incrementali e Valori Percentuali Cumulati.
È possibile scaricare il volume dalla sezione "pubblicazioni" del sito internet dell'INAIL, o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

FONDO DI SOSTEGNO PER I FAMILIARI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO

L'INAIL gestisce un fondo di sostegno per i familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro. L'importo, erogato *una tantum*, è destinato ai familiari superstiti di tutti i lavoratori, tutelati o meno dall'INAIL, ivi comprese le casalinghe. Tra i lavoratori "non tutelati" dall'INAIL rientrano ad esempio: i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti...
Per l'anno 2010 gli importi sono stati determinati con DM 22 gennaio 2010.
Gli interessati devono inoltrare all'INAIL la richiesta utilizzando il modello predisposto e avvalendosi, eventualmente, dell'assistenza gratuita dei Patronati.

INFORTUNI IN ITINERE

La maglia nera per numero di infortuni da RC Auto spetta alla Lombardia, seguita da Campania, Lazio, Sicilia e Puglia. Questo in numeri assoluti ma - in relazione al parco veicolare e al numero di residenti - sono la Puglia e le Marche ad aggiudicarsi il record negativo, mentre le più virtuose sono Valle D'Aosta, Molise e Trentino Alto Adige. È quanto emerge dall'ultimo Rapporto statistico del Casellario centrale infortuni INAIL, che riporta i dati sugli incidenti accaduti nel 2008 e indennizzati entro il mese di ottobre 2009.
Sfiorati i 366mila incidenti: 20.713 sono in itinere. Gli indennizzi dell'INAIL per infortuni in itinere (quelli nel tragitto casa/lavoro e lavoro/casa) e infortuni sul lavoro derivati dal rischio strada ammontano a 20.713.
Entrando nel merito delle casistiche monitorate, emerge che le persone maggiormente coinvolte sono i più giovani. Quasi un terzo degli infortunati sulle strade (31%), infatti, ha tra i 18 e i 29 anni. La regione con il maggior numero di incidenti stradali monitorati dal Casellario è la Lombardia (quasi 38.000), seguita dal Lazio (31.300), dalla Campania (31.100), dalla Sicilia (30.000) e dalla Puglia (25.900).

ATTUAZIONE DIRETTIVA 2008/46/CE

L'approvazione della Legge Comunitaria del 13 maggio contiene una importante novità anche per la sicurezza del lavoro. All'interno del II capo vi è, infatti, il provvedimento che dispone l'attuazione della direttiva 2008/46/CE.
Come è noto la direttiva 2008/46/CE modificava la precedente direttiva 2004/40 sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (***campi elettromagnetici***) prevedendo un nuovo termine di recepimento al 30 aprile 2012.
Le disposizioni del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) riguardanti i rischi da elettromagnetismo, erano stati quindi posticipati alla nuova data ma questo slittamento del termine di recepimento, previsto dal Consiglio europeo, ha ritardato solo l'obbligo per i datori di lavoro di attuare, quando necessari, i provvedimenti per la riduzione dei campi, **ma non quello in merito alla valutazione di rischi**.
Con la recente approvazione della Legge comunitaria si è fatto un ulteriore passo in avanti in quanto si sono dettate, mediante un atto di indirizzo europeo, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

OPUSCOLO SUVA SOSTANZE PERICOLOSE

L'istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni (SUVA) ha recentemente aggiornato un documento dal titolo: "Sostanze pericolose. Tutto quello che è necessario sapere", contenente le informazioni più importanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori che manipolano sostanze pericolose.
All'interno dell'opuscolo sono presenti poche e semplici indicazioni sulle etichette e sulle schede di sicurezza, sulla manipolazione, sullo stoccaggio ed il primo soccorso.
Nel documento Suva sono inoltre riportati i pittogrammi, i simboli, le indicazioni di pericolo e la loro descrizione, sia con il sistema attuale che con la nuova etichettatura secondo il sistema GHS (Globally Harmonized System, un nuovo sistema elaborato dall'ONU per l'etichettatura uniforme in tutto il mondo).
Come sempre precisiamo quando suggeriamo documentazioni prodotte dal SUVA svizzero, gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel manuale riguardano la realtà svizzera.
Il documento è comunque sicuramente valido per i suggerimenti presenti e per le indicazioni che possono essere utilizzate per informare i lavoratori.
È possibile scaricare il documento dal sito del SUVA, all'indirizzo www.suva.ch/it oppure richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

SENTENZA CASSAZIONE N. 5067 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE SCUOLA

La Cassazione III civile del 3 marzo 2010, con sentenza n. 5067 ha ribadito che "nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale".
Senza entrare nello specifico della vicenda, che riguarda la richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti da un minore, studente presso un Istituto Tecnico Commerciale, in conseguenza di un infortunio occorsogli durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica, si possono recuperare, soltanto estrapolandoli dalla sentenza, alcuni dei principi giuridici che regolano l'attività scolastica.
Nella sentenza della Cass. abbiamo quindi che "l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., consente, oggi, di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima

tutela costituita dal risarcimento, consegue, infatti, che la lesione dei diritti inviolabili della persona, che abbia determinato un danno non patrimoniale, comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale od extracontrattuale. (…)
Deve anche rilevarsi che costituisce contratto di protezione quello che intercorre - come nella specie - tra l'allievo e l'istituto scolastico.
In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale, tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello all'integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione.
Quanto al tema della responsabilità, deve sottolinearsi (…) che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.
Fra allievo ed istituto scolastico - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.
Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.
La ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi - in ordine all'onere probatorio - che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.
In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali - come nella specie -, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma 2 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione.
La legittimazione passiva dell'insegnante, quindi, è esclusa, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048 c.c., comma 2), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi questa da far valere secondo i principii della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.).
Resta, comunque, fermo che, in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno che ha arrecato danni a se stesso, l'insegnante è successivamente obbligato, in via di rivalsa, soltanto nell'ipotesi in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave;
La Corte di merito ha puntualmente applicato questi principii.
Ha, infatti, rilevato "E con riguardo al caso di specie, mentre è pacifico che l'incidente è avvenuto durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche, le risultanze probatorie acquisite al processo non consentono di ritenere raggiunta la prova suindicata, e cioè che l'evento è stato determinato da fatto non imputabile all'amministrazione scolastica.

A tal fine, ha considerato che " dalle dichiarazioni dei testi emerge, come dedotto dagli attori fin dalla citazione introduttiva del giudizio, che gli allievi dell'istituto erano chiamati a svolgere la pratica sportiva prevista dal calendario delle lezioni scolastiche, su un campo, esterno all'edificio e non di proprietà della scuola, non munito di tutte le attrezzature idonee ad evitare danni e che, anzi, presentava il fondo sconnesso".
Concludendo che "risulta perciò provata la violazione da parte dell'amministrazione scolastica dello specifico obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, e l'infortunio oggetto di causa è ricollegabile a tale violazione".
È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli il testo integrale della sentenza inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

FABBISOGNI FORMATIVI PER L'ESERCIZIO DEL MC

L'Istituto per gli Affari Sociali (già Istituto Italiano di Medicina Sociale) ha pubblicato un interessante volume dal titolo "Fabbisogni formativi per l'esercizio del medico competente".
Si tratta di un volume dedicato espressamente a questa figura professionale, che indaga i fabbisogni formativi degli specialisti deputati, per legge, a svolgere il ruolo di medico competente, e si colloca nell'ambito del più ampio progetto di riassetto e riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dalla Legge n. 123/2007.
Obiettivo dell'indagine è stato quello di valutare la corrispondenza esistente tra le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere il ruolo di medico competente, e i contenuti disciplinari delle scuole di specializzazione di area sanitaria, individuate dal legislatore come prerequisito per esercitare tale ruolo.
Lo studio, commissionato all'Istituto Italiano di Medicina Sociale (oggi Istituto per gli Affari Sociali), dal Ministero del lavoro, è stato condotto per fornire un contributo tecnico-scientifico al legislatore italiano tenuto a disciplinare i requisiti, le tutele, le attribuzioni e le funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, utilizzando a tal fine anche idonei percorsi formativi.
Nella pubblicazione si analizza il ruolo professionale, in generale, e il contenuto del ruolo di medico competente, definito sia alla luce dei requisiti formativi e di prestazione previsti dalla legge per questo professionista, sia in considerazione delle attese di comportamento che derivano dall'essere inserito in un determinato contesto, in un sistema di ruoli interdipendenti e collocati in un ambito organizzativo specifico.
L'analisi del contenuto del ruolo professionale del medico competente è stata condotta considerando la *dimensione tecnica,* la *dimensione organizzativa* e la *dimensione relazionale.*
Il volume, benché rivolto a questa specifica figura professionale, può essere di valido aiuto per tutti coloro che devono interagire con questo professionista (DdL, RSPP, RLS) in quanto ci consente di conoscerne meglio ruolo, estrazione, formazione e metodi di lavoro.
È possibile richiedere copia del volume, in formato .pdf, scaricandolo dal sito www.istitutoaffarisociali.it, o inviando una mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

SENTENZA CASSAZIONE 36889/2009 MARCATURA CE

In una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione IV Penale - Sentenza n. 36889 del 22 settembre 2009) viene confermato il principio secondo il quale la marcatura di conformità "CE", della quale sono dotate le macchine ed attrezzature di lavoro, non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte un lavoratore era caduto da una scala fissa, installata su di un automezzo, nel salire su di essa.

"*I marchi di conformità*", ha sostenuto inoltre la Sez.IV nella propria sentenza, *"limitano la loro efficacia Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ex articolo 6 (e articolo 36) a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che caratterizzate dal marchio risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 35, comma 3, lettera b) e articolo 37 (ndr ora D. Lgs. n. 81/2008).*

In particolare la conformità a determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come è accaduto nel caso concreto secondo la espressa motivazione ragionevolmente sviluppata sul punto dalla sentenza impugnata".

La sentenza è motivo di riflessione anche in ambito scolastico (ad esempio in presenza macchine e attrezzature nei laboratori meccanici, elettrotecnici, informatici, ecc); il DdL ed il SPP (ma anche il preposto) devono quindi verificare non solo la presenza della marcatura CE sulle macchine e sulle attrezzature utilizzate dai lavoratori e dagli studenti, ma anche che questi ultimi li utilizzino in modo corretto e conforme alle indicazioni del costruttore. Importante è quindi l'organizzazione del lavoro e l'adeguata informazione-formazione e la corretta vigilanza.

È possibile richiedere copia della sentenza inviando una mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

31 MAGGIO 2010
WORLD NO TOBACCO DAY

Il tema scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per celebrare la Giornata Mondiale senza Tabacco, che si terrà il 31 maggio 2010, è: "Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women" - "Le strategie di marketing del tabacco rivolte alle donne". Controllare la diffusione epidemica del tabacco tra le donne è una parte importante di una strategia globale di controllo del tabacco. La Giornata Mondiale senza Tabacco 2010 richiama l'attenzione sugli effetti nocivi del marketing del tabacco rivolto alle donne e in particolare alle ragazze giovani, e sottolinea anche la necessità per i quasi 170 aderenti alla Convenzione quadro internazionale per il controllo del tabacco dell'OMS (FCTC) di vietare ogni forma di pubblicità dei prodotti del tabacco, la loro promozione e sponsorizzazione in conformità con le proprie costituzioni o principi costituzionali.

Le donne costituiscono circa il 20% di oltre un miliardo di fumatori nel mondo. Tuttavia questa cifra è destinata ad aumentare. La prevalenza dei fumatori maschi ha già raggiunto un picco, mentre la prevalenza di fumatrici tra le donne è in aumento. Le donne rappresentano dunque un target importante per l'industria del tabacco, che ha bisogno di reclutare nuovi consumatori per rimpiazzare la metà di quelli attuali che moriranno prematuramente a causa di malattie fumo-correlate.

Particolarmente preoccupante è la crescente incidenza del consumo di tabacco fra le ragazze. Il nuovo rapporto dell'OMS "Donne e Salute" prova che la pubblicità del tabacco è sempre più indirizzata alle ragazze. I dati provenienti da 151 paesi mostrano che circa il 7% delle ragazze adolescenti fuma sigarette rispetto al 12% dei ragazzi adolescenti. In alcuni paesi il numero di ragazze fumatrici è quasi pari a quello dei ragazzi.

Con la Giornata Mondiale senza Tabacco 2010 si darà il dovuto riconoscimento all'importanza di controllare la diffusione del tabacco tra le donne.
Il Direttore Generale dell'OMS, Margaret Chan, ha scritto nel rapporto prima citato: "la protezione e la promozione della salute delle donne è essenziale per la salute e lo sviluppo non solo dei cittadini di oggi ma anche per quelli delle generazioni future".
Anche se la Giornata Mondiale senza Tabacco 2010 si focalizzerà sul marketing del tabacco rivolto alle donne, terrà anche in considerazione la necessità di proteggere i ragazzi e gli uomini dalle tattiche delle multinazionali del tabacco. In un altro rapporto del 2007 "Cercare le prove: sesso e controllo del tabacco" l'OMS ha commentato "Sia gli uomini che le donne hanno bisogno di informazioni esaustive sugli effetti del consumo di tabacco per i due sessi…di essere protetti allo stesso modo dalla pubblicità e dal marketing specifici per i due sessi, e dai prodotti del tabacco specifici per maschi e femmine delle multinazionali del tabacco..(e) di informazioni specifiche per i due sessi e di protezione da, fumo passivo ed esposizione al tabacco o alla nicotina in ambito lavorativo".
La convenzione quadro per il controllo del tabacco riconosce "la necessità di strategie di controllo del tabacco specifiche per genere" come anche "la piena partecipazione delle donne a tutti i livelli delle politiche di controllo del tabacco e di implementazione delle misure di controllo del tabacco".
Nella Giornata Mondiale senza Tabacco 2010 e per tutto l'anno successivo, l'OMS incoraggerà i governi a prestare particolare attenzione alla tutela delle donne dai tentativi delle multinazionali del tabacco di agganciarle alla dipendenza dalla nicotina. Rispondendo alla chiamata dell'OMS i governi posso ridurre il numero di malattie mortali e invalidanti come l'infarto, l'ictus, i tumori e le malattie respiratorie che sono sempre più frequenti fra le donne.
Il consumo di tabacco ucciderà un miliardo di persone nel corso di questo secolo. Riconoscendo l'importanza di ridurre il tabagismo tra le donne e agendo su questo aspetto, si potrebbero salvare molte vite.

SENTENZA CASSAZIONE 7267/2010 RESPONSABILITÀ LAVORATORI

La recente sentenza della IV Sezione Penale della Cassazione (n. 7267 del 23/2/2010) ha stabilito, in parte contrapponendosi ad un indirizzo consolidato della giurisprudenza in merito alle responsabilità per i comportamenti dei lavoratori (quasi sempre individuate in chi, all'interno dell'azienda, assume una posizione di garanzia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che non sussiste responsabilità del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, quale può ritenersi l'iniziativa di utilizzare una attrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate.
In precedenti sentenze la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il datore di lavoro è esentato da responsabilità solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore e le conseguenze causate dallo stesso, presentino i caratteri della eccezionalità, della abnormità e della esorbitanza rispetto al processo lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.
Altra consolidata considerazione era che una condotta imprudente del lavoratore poteva al massimo rappresentare una mera concausa di un infortunio.
Con questa nuova sentenza, invece, la stessa Corte di Cassazione afferma che quando la condotta tenuta dai lavoratori è del tutto imprevedibile ed è connotata da assoluta imprudenza, il rischio che ne consegue non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente del lavoratore stesso.
Nel caso in esame un lavoratore,

dovendo svolgere dei lavori ad una altezza di circa 6 metri e non avendo a disposizione il regolare mezzo di sollevamento in dotazione, già impegnato da in altre attività, posizionava, con l'aiuto di un collega, un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi poi sollevare fino al luogo dove doveva effettuare il lavoro, cadendo al suolo da un'altezza di circa cinque metri a causa dell'instabilità del manufatto improvvisato. Purtroppo il lavoratore a causa della caduta batteva il capo in terra, decedendo per le gravi lesioni patite.

Nella decisione emanata dalla suprema si afferma che **"** *In primo luogo*, *va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (articolo 41 c.p., comma 2) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4 , n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721)"*.

"*In particolare*", afferma la Sez. IV,*"può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che'rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro(….). in sostanza*", prosegue ancora la Corte di Cassazione, "*partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare. Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime di esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo"*

"Tali conclusioni", ha quindi tenuto a precisare la Sez. IV, "*non contraddicono la consolidata giurisprudenza che individua nella condotta imprudente del lavoratore una mera concausa del suo infortunio. Tale giurisprudenza parte dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza da parte dei dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a 'confidenze' nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a rischio di infortunio. Ma tali condotte sono del tutto prevedibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in considerazione la possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità". "Ma quando in un caso come quello di specie*", conclude la suprema Corte, "*la condotta tenuta dai due lavoratori è del tutto imprevedibile, il rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima)*".

È possibile richiedere copia della sentenza inviando una mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato in calce alla pagina.

Per contatti:
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale
di Napoli
tel. 081 55 76 296
mail: peppe.esposito.na@istruzione.it